

Tracciabilità dei flussi finanziari

dal sito Autorità Vigilanza Contratti pubblici:

<http://www.avcp.it/portal/public/classic/FAQ/FAQtracciabilita>

(cui si rimanda per ogni ulteriore eventuale approfondimento/aggiornamento, si veda anche la pagina “dossier”:

http://www.avcp.it/portal/public/classic/Comunicazione/CartellaStampa/_tracciabilita

(Aggiornamento al 14 marzo 2012)

[Sezione A – Aspetti generali sulla Tracciabilità.](#)

[Sezione B – Casi particolari rientranti nel perimetro della Tracciabilità.](#)

[Sezione C – Fattispecie non rientranti nel perimetro della Tracciabilità.](#)

[Sezione D – Ulteriori casi specifici chiariti con la Determinazione n. 4/2011.](#)

[Sezione E – Disciplina del periodo transitorio.](#)

Sezione A – Aspetti generali sulla Tracciabilità.

A1. Qual è la normativa di riferimento sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativa ai contratti di appalto di lavori, forniture e servizi?

La normativa è contenuta nei seguenti articoli:

- nell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010;
- nell’articolo 6 della stessa legge n. 136/2010 in tema di sanzioni;
- nell’articolo 6 del suddetto decreto legge n. 187/2010 convertito con legge n. 217/2010 che contiene la disciplina transitoria e alcune norme interpretative e di attuazione del predetto articolo 3.

A2. Qual è la ratio della normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari?

I Legislatore ha introdotto le disposizioni in tema di tracciabilità dei flussi finanziari per contrastare la criminalità organizzata e le infiltrazioni nelle commesse pubbliche, mediante le seguenti azioni:

- anticipare, il più a monte possibile, la soglia di prevenzione, creando meccanismi che consentano di intercettare i fenomeni di intrusione criminale nella contrattualistica pubblica;
- rendere trasparenti le operazioni finanziarie relative all’utilizzo del corrispettivo dei contratti pubblici, in modo da consentire un controllo a posteriori sui flussi finanziari provenienti dalle amministrazioni pubbliche.

La tracciabilità non è dunque uno strumento di monitoraggio dei flussi finanziari, bensì un mezzo a disposizione degli inquirenti nelle indagini per il contrasto delle infiltrazioni delle mafie nell'economia legale.

A3. Quali atti ha emanato l'Autorità sulla tracciabilità dei flussi finanziari?

Le prime indicazioni operative su tale disciplina sono state fornite dall'Avcp nelle Determinazioni n. 8 del 18 novembre 2010 n. 10 del 22 dicembre 2010, ora sostituite dalla Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, tutte disponibili sul sito www.avcp.it.

A4. Quali sono gli adempimenti principali previsti dalla normativa in tema di tracciabilità?

Gli obblighi di tracciabilità si articolano essenzialmente in tre adempimenti principali:

- a) utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva;
- b) effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero attraverso l'utilizzo di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- c) indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione del codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, del codice unico di progetto (CUP).

A5. Che cosa è il codice CIG?

Il codice CIG (codice identificativo di gara) è un codice alfanumerico generato dal sistema SIMOG della AVCP con tre funzioni principali:

- una prima funzione è collegata agli obblighi di comunicazione delle informazioni all'Osservatorio, di cui all'art. 7 del Codice dei contratti e successive deliberazioni dell'Autorità, per consentire l'identificazione univoca delle gare, dei loro lotti e dei contratti;
- una seconda funzione è legata al sistema di contribuzione posto a carico dei soggetti pubblici e privati sottoposti alla vigilanza dell'Autorità, derivante dal sistema di finanziamento dettato dall'articolo 1, comma 67, della legge 266/2005, richiamato dall'articolo 8, comma 12, del Codice;
- una terza funzione è attribuita dalla legge n. 136/2010 che affida al codice CIG il compito di individuare univocamente (tracciare) le movimentazioni finanziarie degli affidamenti di lavori, servizi o forniture, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata, e dall'importo dell'affidamento stesso.

A6. Come si acquisisce il codice CIG?

Il CIG è richiesto a cura del responsabile del procedimento (RUP) prima della procedura alla individuazione del contraente (vedi comunicato del Presidente dell'Avcp del 7 settembre 2010).

Il responsabile del procedimento, accreditato tramite il portale dell'Autorità all'indirizzo www.avcp.it, effettua la registrazione attraverso il Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG), disponibile nell'area "Servizi" del sito dell'Autorità. Il SIMOG attribuisce al nuovo

affidamento il numero identificativo univoco denominato “Numero gara” e, a ciascun lotto della gara, il codice identificativo CIG.

A7. Quali sono le tipologie del codice CIG?

Il codice CIG è unico (per ciascun appalto o lotto) e assume in base al suo utilizzo, in casi particolari, diverse denominazioni. Si tratta di:

1. CIG Semplificato (detto anche Smart CIG), emesso anche in carnet (vedi faq A8 e faq A9);
2. CIG Derivato (vedi faq A10);
3. CIG Master (vedi faq A11).

A8. Che cosa è il CIG Semplificato, detto anche Smart CIG?

È il codice CIG che si acquisisce, ai soli fini della tracciabilità, con l'immissione di un numero ridotto di informazioni (vedi Comunicato del Presidente del 2 maggio 2011), esclusivamente per le seguenti fattispecie contrattuali:

- a) contratti di lavori di importo inferiore a €40.000, contratti di servizi e forniture di importo inferiore a €40.000, affidati ai sensi dell'art. 125 del Codice o mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando;
- b) contratti di cui agli articoli 16, 17 e 18 del Codice, indipendentemente dall'importo;
- c) altri contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del Codice fino ad un importo di €150.000;
- d) contratti affidati direttamente da un ente aggiudicatore o da un concessionario di lavori pubblici ad imprese collegate, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 218 e 149 del Codice.

A9. Che cosa è il Carnet di CIG?

La procedura di acquisizione dei CIG Semplificati (detti anche Smart CIG) dà la possibilità di richiedere gruppi di CIG in carnet rinviando l'immissione dei dati degli affidamenti ad un tempo successivo. Ogni carnet contiene 50 CIG che la stazione appaltante può utilizzare immediatamente, fermo restando l'obbligo di comunicare tutte le informazioni a corredo di ciascun CIG entro e non oltre 30 giorni dalla data di scadenza del carnet. La scadenza del carnet è fissata in 90 giorni dalla data del rilascio. Possono essere richiesti fino a due carnet di CIG con validità limitata nel tempo. La trasmissione dei dati richiesti per ciascun CIG è condizione necessaria per il rilascio di nuovi carnet.

A10. Che cosa è il CIG Derivato?

È il codice CIG che l'Amministrazione richiede per identificare i singoli contratti stipulati a valle di accordi quadro, di convenzioni ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e di altre convenzioni similari (vedi anche faq A32).

A11. Che cosa è il CIG Master?

In caso di procedura di gara che comprenda una molteplicità di lotti, la stazione appaltante richiede un CIG per ciascun lotto. Il sistema SIMOG consente al RUP, a valle dell'aggiudicazione dei

diversi lotti ad un medesimo operatore (con il quale la stazione appaltante stipulerà un contratto unico), di eleggere a CIG Master uno dei CIG acquisiti relativamente ai ciascun lotto. Il CIG master può essere utilizzato per i pagamenti relativi a tutti i lotti, ferma restando la necessità di riportare nel contratto l'elenco completo di tutti i codici CIG relativi ai lotti affidati (vedi faq A33).

A12. Quali sono le fattispecie per le quali non sussiste l'obbligo di richiedere il codice CIG ai fini della tracciabilità?

Sono escluse dall'obbligo di richiesta del codice CIG ai fini della tracciabilità le seguenti fattispecie:

- i contratti aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni (articolo 19, comma 1, lett. a, prima parte, del Codice), (vedi faq C 1);
- i servizi di arbitrato e conciliazione (articolo 19, comma 1, lett. c, del Codice), (vedi faq C 1);
- i contratti di lavoro conclusi dalle stazioni appaltanti con i propri dipendenti (articolo 19, comma 1, lett. e) del Codice), (vedi faq C 1);
- i contratti di lavoro temporaneo (legge 24 giugno 1997 n. 196), (vedi faq C 1);
- gli appalti di cui all'articolo 19, comma 2, del Codice (vedi faq C 1);
- gli appalti aggiudicati per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia, di cui all'articolo 25 del Codice;
- il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici, se relativi alla copertura di costi per le attività istituzionali espletate dall'ente (vedi faq C 2);
- l'amministrazione diretta ai sensi dell'articolo 125, comma 3 del Codice (vedi faq C 3);
- gli affidamenti diretti a società in house (vedi faq C 4);
- i risarcimenti corrisposti dalle imprese assicuratrici appaltatrici ai soggetti terzi, estranei al rapporto contrattuale, danneggiati dalle stazioni appaltanti assicurate (vedi faq C 5);
- gli indennizzi e i risarcimenti corrisposti a seguito di procedure espropriative, poste in essere da stazioni appaltanti o da enti aggiudicatori (vedi faq C 6);
- gli incarichi di collaborazione *ex* articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 (testo unico sul pubblico impiego), (vedi faq C 7);
- le spese effettuate dai cassieri, che utilizzano il fondo economale (solo se tali spese non originano da contratti d'appalto);
- l'erogazione diretta, a titolo individuale, di contributi da parte della pubblica amministrazione a soggetti indigenti o comunque a persone in condizioni di bisogno economico e fragilità personale e sociale, ovvero finalizzati alla realizzazione di progetti educativi (vedi det. 4/2011, par. 4.6);
- le prestazioni socio-sanitarie in regime di accreditamento (vedi faq D 4);
- i contratti di associazione che prevedono il pagamento di quote associative (vedi determinazione n. 4/2011, par. 4.11);
- i contratti relativi a patrocini legali inquadrabili come prestazioni d'opera intellettuale (vedi anche faq D 6);
- i contratti dell'Autorità giudiziaria non qualificabili come contratti di appalto (vedi faq D 7).

A13. E' stabilita una soglia minima per la richiesta del codice CIG (ad esempio il codice CIG si deve richiedere anche per importi minimi di poche centinaia di euro)?

Non è stabilita alcuna soglia minima; il codice CIG va richiesto, indipendentemente dall'importo e dall'esperimento o meno di una procedura di gara o di un procedimento ad evidenza pubblica. (vedi anche determinazione n. 4/2011, par. 8 e faq A12).

A14. Quali sono i soggetti tenuti all'obbligo della tracciabilità?

I soggetti tenuti all'obbligo della tracciabilità sono indicati ed elencati all'articolo 3, comma 1, della legge n. 136/2010: gli appaltatori di lavori, i prestatori di servizi, i fornitori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture.

A15. Quali soggetti rientrano nella nozione di “stazione appaltante”?

Ai sensi dell'art. 3, comma 33, del Codice, rientrano nella nozione di stazione appaltante, le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti individuati dall'articolo 32 del Codice stesso.

Le amministrazioni aggiudicatrici, a loro volta, sono individuate dall'articolo 3, comma 25, del Codice, e sono: “le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti”.

A16. Cosa si intende con l'espressione “filiera delle imprese” contenuta nell'articolo 3 della legge n. 136/2010?

L'espressione “filiera delle imprese” si intende riferita “ai subappalti come definiti dall'articolo 118 comma 11 del Codice nonché ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto” (v. articolo 6, comma 3, del decreto convertito con legge n. 217/2010). Rientrano nel subappalto anche gli appalti e i cottimi indicati nella parte finale del comma 8 dell'art. 118 del Codice (vedi determinazione n. 6/2003).

In particolare, la nozione di “impresa” deve essere riferita alla categoria generale di “operatore economico”. Pertanto non assumono rilevanza né la forma giuridica (es. società pubblica o privata, imprenditori individuali o professionisti), né il tipo di attività svolta.

A17. Come viene individuata la nozione di filiera nei servizi e nelle forniture?

Il criterio a cui ricorrere è quello della stretta dipendenza funzionale della prestazione oggetto del subcontratto rispetto a quella dell'appalto principale (“filiera rilevante”), da applicare in relazione alle concrete modalità del ciclo di esecuzione dell'appalto, vale a dire della capacità delle parti dell'appalto di selezionare *ex ante* le sole attività necessarie in via immediata per realizzare il servizio o la fornitura pubblici. Di conseguenza, ciò che rileva non è tanto il grado dell'affidamento o del sub-affidamento, ma la sua tipologia (subappalto o subcontratto necessario a qualsiasi titolo per l'esecuzione del contratto principale), a prescindere dalla posizione che il subcontraente occupa nella catena dell'organizzazione imprenditoriale. Si deve trattare, dunque, di subcontratti che presentano un filo di derivazione dal contratto principale, nel senso di essere attinenti all'oggetto di tale contratto (vedi gli esempi indicati nella determinazione n. 4/2011, par. 3.2) [N.B. per filiera di lavori vedi faq A18]

A18. Come viene individuata la nozione di filiera nei lavori?

Nel settore dei lavori pubblici la nozione di filiera si ricava dall'articolo 1 del D.P.R. n. 150/2010 il quale precisa che le imprese interessate all'esecuzione dei lavori pubblici sono “tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione dell'opera, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti” (vedi determinazione n. 4/2011, par. 3.2).

Una casistica di filiera rilevante è rinvenibile nelle Linee guida antimafia adottate ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto legge n. 39/2009. Essa ricomprende noli a caldo, noli a freddo, forniture di ferro, forniture di calcestruzzo/cemento, forniture di inerti, trasporti, scavo e movimento terra, smaltimento terra e rifiuti, guardiania, progettazione, mensa di cantiere, pulizie di cantiere. [N.B. per filiera di servizi vedi faq A17]

A23. Con quali modalità si attua la disciplina della tracciabilità finanziaria nei subappalti e nei subcontratti?

Nei subappalti e nei subcontratti gli adempimenti previsti dalla normativa sulla tracciabilità vengono attuati attraverso:

- l'inserimento nel subcontratto delle clausole che regolano la tracciabilità (richiamando anche l'obbligo di inserimento delle stesse negli ulteriori eventuali subcontratti);
- la comunicazione, da parte del subcontraente, del/dei conti correnti dedicati e dei soggetti delegati che operano sugli stessi;
- il pagamento, da parte dell'appaltatore, dei corrispettivi attraverso i conti correnti dedicati e mediante il codice CIG dell'appalto principale;
- la comunicazione dell'appaltatore alla stazione appaltante dei contratti stessi, anche per estratto (vedi determinazione n. 4/2011, par. 9).

Per le clausole che regolano la tracciabilità possono essere utilizzati i relativi schemi allegati alla determinazione Avcp n. 8/2010

A24. Sussiste l'obbligo di accensione di nuovi conti correnti o è possibile utilizzare conti correnti già in uso da dedicare (anche non esclusivamente) alle commesse pubbliche?

Non vi è l'obbligo di accensione di nuovi conti correnti. Possono essere utilizzati (cioè dedicati) anche conti correnti già esistenti. Tuttavia, è prevista la comunicazione alla stazione appaltante del conto corrente dedicato (il numero del conto e i dati identificativi di tutti i soggetti delegati ad operare su quel conto).

Nel caso di conto già esistente, per le operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, è necessario comunicare tali dati entro 7 giorni dall'utilizzo del conto stesso, mentre nel caso di accensione di un nuovo conto corrente, sarà necessaria la comunicazione entro 7 giorni dall'accensione (vedi determinazione n. 4/2011, par. 9, articolo 3 comma 7 della legge n. 136/2010).

A25. Il conto corrente dedicato può riguardare più appalti oppure si deve aprire un conto dedicato per ciascun appalto?

Un conto corrente dedicato può riguardare più appalti pubblici.

A26. Il conto corrente dedicato può essere utilizzato anche per altre attività?

Sì. Il conto corrente può essere dedicato anche in via non esclusiva; in tale conto possono confluire anche i flussi derivanti da appalti privati (non assoggettati alla tracciabilità).

A27. Per un singolo appalto possono essere indicati più conti correnti dedicati?

Sì, l'appaltatore/operatore può indicare più conti correnti dedicati per un singolo appalto pubblico.

A28. Con quali modalità trovano applicazione gli obblighi di tracciabilità in riferimento ai pagamenti per fidejussioni stipulate dagli operatori economici per la commessa pubblica?

I pagamenti dei premi per le fidejussioni stipulate dagli operatori economici in relazione ad una commessa (ad esempio la cauzione definitiva) possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico, ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 (vedi determinazione n. 4/2011, par. 4.14).

Per tali pagamenti, inoltre, non deve essere indicato il codice CIG/CUP.

Resta fermo, invece, l'onere di conservare idonea documentazione probatoria.

A29. Per i pagamenti sottoposti alla tracciabilità vi è la possibilità di impiegare strumenti di pagamento diversi dal bonifico bancario o postale?

Sì, purché sia garantita la piena tracciabilità dei flussi finanziari come assicurato ad esempio dalle Ri.Ba. (ricevute bancarie elettroniche).

A30. E' consentito agli operatori l'uso di assegni bancari e postali ai fini della tracciabilità?

È ammesso l'utilizzo di assegni bancari e postali solo per le spese indicate all'articolo 3, comma 2, della legge n. 136/2010 se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni elencate:

i soggetti ivi previsti non siano in grado di accettare pagamenti a valere su un conto corrente (o conto di pagamento);

il conto su cui vengono tratti i titoli sia un conto dedicato;

gli assegni vengano emessi muniti della clausola di non trasferibilità (non è necessario che sugli stessi vengano riportati i codici CIG/CUP).

Vedi determinazione n. 4/2011 par. 7.1

A31. Con quali modalità trovano applicazione gli obblighi di tracciabilità nei raggruppamenti temporanei di imprese, nei consorzi ordinari e nelle società tra concorrenti riuniti o consorziati a valle dell'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 93 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 270?

In caso di raggruppamento temporaneo di impresa ciascun componente del raggruppamento è tenuto ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla legge n. 136/2010.

Infatti, il rapporto di mandato che si instaura fra i componenti del raggruppamento non determina di per sé un'organizzazione o un'associazione degli operatori economici riuniti, pertanto ognuno di essi conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali (articolo 37, comma 17, del Codice).

La mandataria quindi dovrà rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità che andranno, altresì, inserite nel contratto di mandato.

La medesima disciplina si applica ai consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 34, comma 1, lett. e) del Codice.

Detta disciplina si applica anche alle società tra concorrenti riuniti o consorziati a valle dell'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 93 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

A32. Con quali modalità trovano applicazione gli obblighi di tracciabilità nel caso di acquisti effettuati sulla base di accordi quadro, a cui le pubbliche amministrazioni possono aderire mediante l'emissione di ordinativi di fornitura?

E' necessario che il soggetto sottoscrittore dell'accordo quadro (centrale di committenza) chieda, tramite il Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG), l'attribuzione di un codice CIG che contraddistingua l'accordo, anche se lo stesso è stato stipulato in data anteriore al 7 settembre 2010.

Ciò vale anche per il caso delle convenzioni quadro stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Le amministrazioni che aderiscono all'accordo quadro devono chiedere l'emissione di un nuovo codice CIG ("CIG derivato") che identificherà lo specifico contratto e lo riporteranno nei pagamenti derivanti da quest'ultimo.

Quanto detto vale solo nell'ipotesi in cui il sottoscrittore dell'accordo quadro sia soggetto diverso da quello che effettuerà, in un momento successivo, le singole prestazioni, comunque denominate. Se, invece, il soggetto che stipula l'accordo quadro è anche parte negli appalti a valle dell'accordo, i flussi finanziari relativi alle singole prestazioni faranno riferimento al codice CIG relativo all'accordo (vedi determinazione n. 4/2011, par. 6.4); qualora però il contratto in questione sia sottoposto ad obblighi di comunicazione all'Autorità, anche l'amministrazione dovrà richiedere un CIG derivato.

A33. Con quali modalità trovano applicazione gli obblighi di tracciabilità nel caso di una gara divisa in più lotti?

In caso di gara suddivisa in più lotti, il responsabile del procedimento (RUP) effettua la registrazione presso il SIMOG. Quest'ultimo rilascia, con riferimento all'intera procedura di gara, il numero identificativo univoco, denominato "Numero gara" e, per ciascun lotto, il codice identificativo denominato CIG. Nel caso in cui più lotti siano aggiudicati ad un medesimo operatore, il sistema SIMOG consente, a valle dell'aggiudicazione, di eleggere a CIG Master uno dei CIG relativi ai vari lotti, da utilizzare per i pagamenti relativi a tutti i lotti aggiudicati (vedi faqA11).

Nel contratto di appalto a valle della aggiudicazione della gara, occorre indicare puntualmente tutti i lotti che l'operatore economico si è aggiudicato ed i relativi codici CIG (vedi determinazione n. 4/2011, par. 6.5).

A34. Come possono essere versate le tariffe corrisposte dagli utenti, ad esempio per acqua e rifiuti, e incassati dai concessionari di servizio pubblico?

Gli utenti dei servizi forniti da un concessionario non possono essere considerati parte della filiera; pertanto, è ammissibile il versamento sul conto corrente intestato alla tesoreria dell'ente concedente da parte dei cittadini/utenti al fine del pagamento di tasse, tributi o tariffe (vedi determinazione n. 4/2011, par. 3.5).

A35. Le spese giornaliere di cui all'articolo 3, comma 3 della legge n. 136/2010 si riferiscono alle spese degli operatori economici? E qual è il loro limite?

Sì, le spese giornaliere di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 136/2010 si riferiscono alle spese quotidiane sostenute dall'appaltatore o dagli operatori economici.

Il limite per le spese quotidiane è stato fissato a 1.500 euro (a seguito di modifica con la legge n. 217/2010), limite che si riferisce ad ogni singola spesa (vedi determinazione n. 8/2010, par. 6.2).

Per tali spese giornaliere possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

La costituzione ed il reintegro del fondo cassa cui attingere per spese giornaliere deve essere effettuata tramite bonifico o altro strumento tracciabile.

A36. È previsto un obbligo informativo all'Avcp per le sanzioni previste dall'articolo 6 della legge n. 136/2010 a tutela del sistema della tracciabilità finanziaria (o in caso di risoluzione del contratto per i casi indicati dal comma 9bis dell'articolo 3 della legge n.136/2010)?

Al momento la normativa non prevede alcun obbligo informativo nei confronti di Avcp in relazione alle violazioni degli obblighi posti dalla legge n. 136/2010.

A37. Quale organismo irroga le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136/2010?

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 6 della legge n. 136/2010 sono applicate dal Prefetto della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

A38. Quali sono le conseguenze del mancato adempimento alle prescrizioni poste dalla normativa in tema di tracciabilità?

In caso di mancato rispetto della normativa in tema di tracciabilità discendono conseguenze di tipo civilistico sul contratto stipulato, quali la nullità o la risoluzione dello stesso, nonché sanzioni amministrative a carico del soggetto inadempiente (vedi rispettivamente articolo 3 commi 8, 9 e 9bis e articolo 6 della legge n. 136/2010).

A39. Cosa si intende con l'espressione "nuovo contratto" e quali sono le conseguenze ai fini dell'acquisizione del codice CIG?

L'espressione "nuovo contratto" si riferisce:

- ai contratti aventi ad oggetto lavori o servizi complementari – ai sensi dell'articolo 57, comma 5, lettera a) del Codice - per quanto collegati ad un contratto stipulato antecedentemente;

- ai contratti aventi ad oggetto varianti in corso d'opera che superino il quinto dell'importo complessivo dell'appalto ai sensi dell'articolo 132 del Codice e degli articoli 161 e 311 del d.P.R. n. 207/2010.

Per tali contratti occorre acquisire un nuovo codice CIG .

Nel caso di contratti originati dalle circostanze indicate dall'art. 140 del Codice (fallimento dell'appaltatore, risoluzione per grave inadempimento) per i quali non si procede all'esperimento di una nuova procedura di gara e le stazioni appaltanti interpellano i concorrenti progressivamente scorrendo la graduatoria per individuare il nuovo aggiudicatario, non occorre richiedere un nuovo codice CIG e si potrà utilizzare ai fini della tracciabilità il CIG già ottenuto, segnalando all'Autorità la variazione dell'aggiudicatario secondo le modalità definite nelle istruzioni operative per l'invio dei dati all'AVCP.

A42. Nel caso di proroga (cosiddetta tecnica) del contratto deve essere richiesto un nuovo codice CIG?

Non è prevista la richiesta di un nuovo codice CIG quando la proroga sia concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al precedente affidatario) nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo soggetto affidatario.

Nei lavori la proroga del termine contrattuale comporta conseguenze del tutto diverse (vedi articolo 159 commi 8, 9 e 10 del d.P.R. n. 207/2010).

A43. Cosa si intende per tracciabilità attenuata?

Si intende una forma semplificata di tracciabilità per casi specifici, in cui le movimentazioni finanziarie possono essere effettuate senza l'indicazione dei codici CIG e CUP. In particolare, trattasi delle seguenti fattispecie (vedi determinazione n. 4/2011, par. 7):

1. spese degli operatori economici di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge n. 136/2010;
2. spese degli operatori (giornaliere e quelle effettuate col fondo cassa) di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 136/2010;

Inoltre L'AVCP ha ritenuto applicabile una forma di attenuazione della tracciabilità nei seguenti casi specifici:

1. utilizzo di carte carburante (vedi determinazione n. 4/2011 par. 7.3)
2. contratti di mutuo (vedi determinazione n. 4/2011 par. 4.1) ;
3. pagamenti di utenze da parte della pubblica amministrazione (vedi faq A44).

A44. Qual è la modalità di pagamento delle utenze da parte della pubblica amministrazione?

L'AVCP ritiene che anche i pagamenti relativi alle utenze delle pubbliche amministrazioni (quali, a titolo esemplificativo, luce, gas e telefono) possano essere effettuati avvalendosi del RID senza indicare i codici CIG nel singolo pagamento (ma soltanto nella delega a monte), in analogia a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 per i pagamenti effettuati dagli operatori privati in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi a rete.

Sezione B - Casi particolari rientranti nel perimetro della tracciabilità.

B1. Il codice CIG va richiesto anche per i contratti per i quali attualmente non sussiste l'obbligo del versamento del contributo all'Autorità?

Sì, è obbligatorio richiedere il codice CIG, ai fini della tracciabilità, per tutti i contratti di lavori, servizi e forniture, a prescindere dall'importo degli stessi e dalle modalità di affidamento e quindi anche per i contratti esclusi dall'obbligo del versamento del contributo in favore dell'Autorità.

B2. La normativa sulla tracciabilità si applica ai contratti esclusi in tutto o in parte dal Codice di cui al Titolo II, parte I, del Codice stesso?

Sì, la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari si applica anche agli appalti pubblici indicati dagli articoli 16 e seguenti del Codice, compresi gli appalti di servizi indicati nell'allegato IIB del Codice dei contratti, purché gli stessi siano riconducibili alla fattispecie dell'appalto (vedi determinazione n. 4/2011).

B3. Sono soggetti all'obbligo della tracciabilità i contratti affidati direttamente da un ente aggiudicatore o da un concessionario di lavori pubblici ad imprese collegate (ai sensi degli articoli 218 e 149 del Codice)?

Sì. Vedi, al riguardo, la determinazione 4/2011 al par. 6.3.

B4. Per i contratti stipulati dalle imprese pubbliche nell'ambito dei settori speciali individuati dalla direttiva 2004/17/CE e dal Codice, parte terza, è previsto l'obbligo di adeguamento alla disciplina della tracciabilità?

Sì. L'obbligo riguarda anche i flussi finanziari derivanti dai contratti stipulati dalle imprese pubbliche nell'ambito dei settori speciali individuati dalla direttiva 2004/17/CE e dal Codice nella parte III, mentre sono da ritenersi esclusi i contratti di diritto privato stipulati dalle imprese pubbliche al di fuori di attività inerenti tali settori (vedi determinazione n. 4/2011, par. 3.8).

B5. Sono soggetti alla tracciabilità i cottimi fiduciari?

Sì. I cottimi fiduciari di cui all'articolo 125 del Codice sono soggetti alla tracciabilità, in quanto il ricorso al cottimo fiduciario integra la fattispecie del contratto d'appalto con un operatore economico.

B6. E' soggetta a tracciabilità la procedura di selezione del socio privato di una società mista con contestuale affidamento dei compiti operativi servizio al socio stesso (cd. socio operativo)?

Sì, anche questa fattispecie è soggetta all'obbligo della tracciabilità e pertanto occorre richiedere il codice CIG all'Avcp (vedi determinazione n. 4/2011, par. 3.6).

B7. Sono soggetti a tracciabilità i cessionari di credito?

Sì, anche i cessionari dei crediti sono tenuti ad indicare il CIG e ad anticipare i pagamenti all'appaltatore cedente mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati.

E' prevista una particolare disciplina per le società di factoring (vedi determinazione n. 4/2011, par. 4.9).

B8. Il codice CIG va richiesto anche per gli acquisti effettuati sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)?

Sì, il codice CIG va inserito nel primo ordinativo di pagamento, come precisato nella determinazione 4/2011, par. 6.2.

B9. Il codice CIG va richiesto anche per i contratti stipulati in via d'urgenza?

Sì. In questi casi il codice CIG va inserito al più tardi nel primo ordinativo di pagamento, come precisato nella determinazione n. 4/2011, par. 6.2.

B10. Il codice CIG va richiesto anche per i contratti derivati dagli accordi quadro?

Sì. Il codice CIG va richiesto qualora il soggetto che abbia stipulato l'accordo quadro sia diverso da quello che pone in essere il contratto a valle derivato.

In questo caso va richiesto un codice CIG derivato.

Diversamente, è sufficiente richiedere il codice CIG solo per l'accordo quadro (vedi anche faq A32).

B11. Il codice CIG va richiesto anche per i contratti stipulati nell'ambito del sistema delle convenzioni Consip?

Sì. Le amministrazioni che vi aderiscono sono tenute a richiedere un distinto codice CIG per ogni specifico contratto stipulato a valle (vedi anche faq A32).

B12. Il codice CIG va richiesto anche per gli affidamenti conseguenti a concorsi di progettazione o di idee?

Sì. Il codice CIG va richiesto anche per i contratti di affidamento inerenti lo sviluppo dei progetti (preliminari, definitivi e esecutivi) che fanno seguito a concorsi di idee o di progettazione, da affidare ai vincitori di detti concorsi.

Sezione C – Fattispecie non rientranti nel perimetro della Tracciabilità.

C1. La normativa sulla tracciabilità trova applicazione anche per i contratti di servizi esclusi di cui all'articolo 19 del Codice?

Occorre distinguere tra le diverse fattispecie contrattuali previste dall'articolo 19. In particolare, in relazione all'articolo 19, comma 1 del Codice, sono escluse dalla tracciabilità quelle figure contrattuali non qualificabili come contratti di appalto, quali ad esempio:

a) i contratti di lavoro conclusi dalle stazioni appaltanti con i propri dipendenti (articolo 19, comma 1, lett. e), nonché le tipologie contrattuali agli stessi assimilabili (ad esempio, il lavoro temporaneo ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196) [N.B. il contratto tra stazione appaltante e agenzie interinali deve invece essere tracciato];

b) i contratti aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni (articolo 19, comma 1, lett. a, primo periodo);

c) i contratti concernenti i servizi di arbitrato e conciliazione (articolo 19, comma 1, lett. c).

In relazione al comma 2 dell'articolo 19, sono altresì esclusi dalla tracciabilità, gli "appalti pubblici di servizi aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore ad un'altra amministrazione aggiudicatrice o ad un'associazione o consorzio di amministrazioni aggiudicatrici, in base ad un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative pubblicate, purché tali disposizioni siano compatibili con il trattato". Tali fattispecie contrattuali non sono soggette agli obblighi di tracciabilità in quanto contenuti in un perimetro pubblico ben delimitato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, tali da rendere ex se tracciati i rapporti.

C2. E' soggetto all'obbligo della tracciabilità il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici?

No, è da ritenersi escluso da tale obbligo il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici (anche in forma societaria) se relativi alla copertura di costi per le attività espletate in funzione del ruolo istituzionale da essi ricoperto (vedi determinazione n. 4/2011, par. 3.6).

C3. Gli obblighi di tracciabilità trovano applicazione nel caso di prestazioni di lavori, servizi e forniture in economia tramite amministrazione diretta ex articolo 125, comma 3, del Codice?

No, in quanto il ricorso a tale istituto non rientra nella fattispecie del contratto d'appalto con un operatore economico (vedi determinazione n. 4/2011).

Sono invece sottoposte alla disciplina della tracciabilità le acquisizioni di beni e servizi effettuati dal responsabile del procedimento per realizzare la fattispecie in economia, qualora si configurino come appalti (vedi determinazione n. 4/2011, par. 3.13).

C4. Gli obblighi di tracciabilità trovano applicazione nel caso di prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da soggetti, giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture (cd. affidamenti in house)?

No, gli obblighi di tracciabilità non trovano applicazione in quanto non risultano integrati gli elementi costitutivi del contratto d'appalto (per difetto del requisito della terzietà). Nel caso in cui invece tali elementi dovessero sussistere, rimarrebbe l'obbligo di adeguamento alla normativa sulla tracciabilità (vedi determinazione n. 4/2011, par. 3.6).

Resta ferma l'osservanza della normativa sulla tracciabilità per le società in house quando le stesse affidano appalti a terzi.

C5. Sono soggetti a tracciabilità i risarcimenti corrisposti dalle imprese assicuratrici appaltatrici ai soggetti danneggiati dalle stazioni appaltanti assicurate?

No, tali movimenti finanziari, stante la loro natura di indennizzo a favore di soggetti terzi, estranei al rapporto contrattuale tra appaltante ed appaltatore, devono ritenersi non soggetti agli obblighi di tracciabilità.

Pertanto tali indennizzi potranno essere corrisposti con qualsiasi mezzo di pagamento, senza indicazione del codice CIG e senza necessità di accensione di un conto corrente dedicato, fermi restando i limiti legali all'uso del contante (vedi determinazione n. 4/2011 par. 4.13).

C6. Sono soggetti a tracciabilità gli indennizzi e i risarcimenti corrisposti a seguito di procedure espropriative, poste in essere da stazioni appaltanti o da enti aggiudicatori?

No, tali movimenti finanziari devono ritenersi non soggetti agli obblighi di tracciabilità, stante il difetto del requisito soggettivo richiesto dal comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 136/2010, dal momento che i soggetti espropriati non possono annoverarsi tra quelli facenti parte della "filiera delle imprese".

Pertanto tali indennizzi potranno essere corrisposti con qualsiasi mezzo di pagamento, senza indicazione del codice CIG e senza necessità di accensione di un conto corrente dedicato, fermi restando i limiti legali all'uso del contante (vedi determinazione n. 4/2011 par. 4.13).

C7. Sono sottoposti agli obblighi di tracciabilità gli incarichi di collaborazione ex articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165?

No, gli incarichi di collaborazione previsti dall'art. 7 comma 6 del decreto n. 165/2001 non sono sottoposti agli obblighi di tracciabilità (vedi determinazione n. 4/2011, par. 3.12).

C8. Le spese economali delle stazioni appaltanti sono soggette alla normativa in tema di tracciabilità?

No, le spese effettuate dalle stazioni appaltanti con il fondo economale non sono sottoposte alla disciplina sulla tracciabilità. Tuttavia tali spese – per le quali è ammesso l'utilizzo di contanti - vanno tipizzate dalle stazioni appaltanti in un apposito regolamento interno, con cui siano elencati dettagliatamente i beni e i servizi di non rilevante entità (spese minute) necessari per sopperire ad esigenze impreviste nei limiti di importo delle relative spese. Resta fermo che non deve trattarsi di spese effettuate a fronte di contratti d'appalto e, pertanto, la corretta qualificazione della singola operazione, da effettuarsi a seconda delle specificità del caso concreto, rientra nella responsabilità della stazione appaltante procedente (vedi determinazione n. 4/2011, par. 8).

Sezione D – Ulteriori casi specifici chiariti con la Determinazione n. 4/2011.

D1. Il codice CIG va indicato anche per i pagamenti effettuati dagli operatori economici e destinati a stipendi per dirigenti e impiegati, manodopera per operai, spese generali, provvista di immobilizzazioni tecniche, consulenze legali, amministrative, tributarie e tecniche?

Per i suddetti pagamenti, effettuati dagli operatori economici, non occorre indicare il codice CIG (vedi determinazione n. 4/2011, par. 7.1).

Si deve provvedere a tali pagamenti attraverso un conto corrente dedicato ad uno o più contratti pubblici.

Inoltre, in questi casi è sufficiente utilizzare strumenti di pagamento che consentano la registrazione delle operazioni, escluso il ricorso al contante per ogni tipo di operazione e per qualunque importo.

D2. In caso di appalti affidati da una ASL ad una impresa per la fornitura di attrezzature sanitarie destinate alle strutture ospedaliere, fin dove si estende la tracciabilità?

In tale caso, l'ultimo contratto rilevante è quello che coinvolge l'impresa che produce le attrezzature sanitarie richieste dal committente pubblico.

Vedi più specificatamente il paragrafo 3.2.1 della determinazione n. 4/2011.

D3. In caso di appalto affidato da una ASL ad una impresa per la fornitura di medicinali, fin dove si estende la tracciabilità?

La filiera si arresta all'impresa farmaceutica produttrice - senza estendersi ai sub-fornitori. Pertanto, i subcontratti stipulati per la provvista dei principi attivi o della materia prima necessaria al confezionamento dei medicinali non rientrano nella filiera (vedi determinazione n. 4/2011, par. 3.2.1).

D4. I servizi sanitari erogati da strutture "accreditate" sono sottoposti agli obblighi di tracciabilità?

No. Le prestazioni socio-sanitarie, di ricovero, di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale erogate da soggetti privati in regime di accreditamento ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia non possono ritenersi soggette agli obblighi di tracciabilità, in quanto la peculiarità della disciplina di settore non consente di ricondurre agevolmente tali fattispecie nell'ambito del contratto d'appalto, pur se è necessario prendere atto di un orientamento giurisprudenziale non sempre conforme e concorde. Resta fermo che le prestazioni in esame debbano essere tracciate qualora siano erogate in forza di contratti di appalto o di concessione (vedi determinazione n. 4/2011, par. 4.5).

D5. A quale regime di tracciabilità è sottoposto il rimborso delle rate di un mutuo contratto da una stazione appaltante?

Nel caso di rimborso delle rate di mutuo si applica il regime della tracciabilità attenuata. Ciò comporta la possibilità di utilizzare il RID, a patto però che il codice CIG venga indicato nella autorizzazione/delega al pagamento.

D6. Il patrocinio legale è sottoposto agli obblighi della tracciabilità?

Devono ritenersi sottoposti agli obblighi di tracciabilità i contratti per i servizi legali, mentre non lo sono i contratti di patrocinio legale volti a soddisfare il solo bisogno di difesa giudiziale del cliente (vedi determinazione n. 4/2011, par. 4.3).

D7. Sono sottoposti alla tracciabilità i contratti stipulati dall'Autorità Giudiziaria?

I contratti stipulati dall'Autorità Giudiziaria strettamente funzionali ed indispensabili per le conduzioni delle attività processuali e investigative non sono sottoposti alla tracciabilità (ad esempio: un incarico a perito o un contratto relativo a servizio di videoripresa). Tuttavia, le regole della tracciabilità sono applicabili nei casi in cui possa configurarsi un contratto di appalto per via della creazione di una cornice negoziale stabile nel tempo (ad esempio: un accordo-quadro stipulato con fornitori di servizi di alta tecnologia o per il noleggio di apparati di intercettazione). Vedi determinazione n. 4/2011, par. 4.13.

Sezione E - Disciplina del periodo transitorio.

E1. Cosa si intende per “integrazione automatica” o “automatico adeguamento” dei contratti stipulati prima del 7 settembre 2011?

Il comma 2 dell'articolo 6 della legge n. 217/2010 prevede che tali contratti sottoscritti prima dell'entrata in vigore della normativa sulla tracciabilità *“si intendono automaticamente integrati con le clausole di tracciabilità previste dai commi 8 e 9 del citato articolo 3 della legge n. 136 del 2010 e successive modificazioni”* al termine del periodo transitorio di 180 giorni ivi previsto (17 giugno 2011). Pertanto, per questi contratti non è necessario inserire le clausole sulla tracciabilità previste dall'articolo 3 comma 8 della legge n. 136/2010; inoltre, la stazione appaltante non deve verificare l'inserimento di dette clausole nei subcontratti stipulati dall'appaltatore, secondo quanto prescrive il successivo comma 9 dell'articolo 3.

E2. La legge n. 136/2010 obbliga a richiedere il codice CIG e l'eventuale CUP anche per appalti in corso per i quali il contratto sia stato stipulato prima del 7 settembre 2010?

Sì, è necessario chiedere il codice CIG e l'eventuale CUP anche per i contratti (i subappalti e i subcontratti da essi derivanti) stipulati prima dell'entrata in vigore della legge n. 136 del 7 settembre 2010, qualora gli stessi non abbiano esaurito i propri effetti alla data di scadenza del periodo transitorio, ovvero al 17 giugno 2011 (180° giorno dalla data di entrata in vigore della legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010).

E3. Se una gara è stata indetta prima della entrata in vigore della legge n. 136/2010, ma non è stata aggiudicata oppure non è ancora scaduto il termine per la presentazione delle offerte, deve essere richiesto il codice CIG?

La normativa sulla tracciabilità finanziaria è di immediata applicazione per i contratti stipulati dopo la data del 7 settembre 2010, ancorché il contratto sia riferibile a bandi pubblicati prima di tale data. Si precisa che rileva la data di stipula del contratto e non la data di pubblicazione del bando, né tantomeno quella di aggiudicazione - definitiva o provvisoria che sia - o di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Negli appalti pubblici il vincolo contrattuale si perfeziona solo con la stipula mediante atto scritto del contratto, a pena di nullità (articolo 11 comma 13 del Codice dei contratti, in deroga all'articolo 1326 del codice civile).

E4. Si deve richiedere il codice CIG per un contratto d'appalto, con scadenza originaria del termine di ultimazione prima del 7 settembre 2010, in seguito prorogato con previsione del nuovo termine di ultimazione oltre il 17 giugno 2011?

Sì, anche in questo caso il codice CIG va acquisito, quando tali contratti siano sprovvisti di codici CIG/CUP e gli stessi producano ancora effetti dopo la scadenza del periodo transitorio fissato al 17 giugno 2011.